



**Deliberazione della Giunta Comunale  
N. 143 del 07.05.2013**

**RICORSO TAR LOMBARDIA PROMOSSO DA HABIB MAHER PER L'ANNULLAMENTO PREVIA  
SOSPENSIVA DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N. PROT. 6625 DEL 14.1.2013-  
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

**VERBALE**

Il 7 maggio alle ore 11,00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

| N. progressivo | Cognome e Nome     | Qualifica   | Presenze |
|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 1              | Chittò Monica      | Sindaco     | SI       |
| 2              | Zucchi Claudio     | Vicesindaco | SI       |
| 3              | Cagliani Felice    | Assessore   | SI       |
| 4              | Iannizzi Elena     | Assessore   | SI       |
| 5              | Innocenti Rita     | Assessore   | SI       |
| 6              | Marini Edoardo     | Assessore   | SI       |
| 7              | Montrasio Virginia | Assessore   | SI       |
| 8              | Perego Roberta     | Assessore   | SI       |

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

"Ricorso al TAR Lombardia promosso da HABIB MAHER per l'annullamento previa sospensiva dell'ordinanza di demolizione opere abusive n. 6625 del 14.1.2013 – Costituzione in giudizio";

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

"Ricorso al TAR Lombardia promosso da HABIB MAHER per l'annullamento previa sospensiva dell'ordinanza di demolizione opere abusive n. 6625 del 14.1.2013 – Costituzione in giudizio";

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2- di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

**Ricorso TAR Lombardia promosso da HABIB MAHER per l'annullamento previa sospensiva dell'ordinanza di demolizione opere abusive n. prot 6625 del 14.1.2013 - Costituzione in giudizio**

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

**DELIBERA**

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Lombardia con ricorso notificato in data 29 marzo 2013 dal Sig. Habib Maher contro il Comune di Sesto San Giovanni per l'annullamento previa sospensione dell'Ordinanza di demolizione per opere abusive emesso dal Direttore del Settore Governo del Territorio in data 14 gennaio 2013 n. prot.gen. 6625, notificato al ricorrente in data 25 gennaio 2013;
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto, in via congiunta e disgiunta tra loro, gli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia del Servizio Legale-Contratti, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**RELAZIONE**

Con atto notificato in data 29 marzo 2013 il Sig. Habib Maher ha promosso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia contro il Comune di Sesto San Giovanni per l'annullamento previa sospensione dell'Ordinanza di demolizione per opere abusive emessa dal Direttore del Settore Governo del Territorio in data 14 gennaio 2013 n. prot.gen. 6625 relativamente all'abitazione di proprietà sita in via Monte S. Michele 38, con la quale veniva ordinata la demolizione delle opere realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo (precisamente la realizzazione di servizio igienico cieco, botola di collegamento tra il piano terra e la cantina, soppalco con scala di accesso fissa) entro 90 giorni stante, in caso di inadempimento, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

In particolare il ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento asserendo che i lavori erano iniziati anteriormente al 1967 ed era stata a suo tempo presentata domanda di sanatoria e pagata la relativa oblazione, mentre per il servizio igienico costruito nel 1992 era stata presentata regolare relazione tecnica asseverata.

Inoltre rileva di aver presentato al nostro Comune domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in deroga ex art 14 Regolamento Regionale n.1/2004 a seguito di accertamento da parte dell'ASL Milano dell'antigienicità per sovraffollamento dell'alloggio. La domanda gli è stata rigettata proprio in quanto la condizione di antigienicità è stata ritenuta

accertata solo con riferimento al sovraffollamento e non anche alle condizioni intrinseche dell'alloggio.

A seguito dell'Ordinanza di demolizione, risultando diversamente accertata la carenza dei requisiti igienico-edilizi della sua abitazione, in data 27.2.2013 ha presentato all'Osservatorio Casa istanza per l'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego di attribuzione del punteggio di graduatoria, e congiunta domanda di assegnazione in emergenza abitativa di un alloggio e.r.p.

Proprio in considerazione del grave ed irreparabile danno che l'esecuzione dell'Ordinanza gli causerebbe privandolo, in un modo o nell'altro, dell'abitazione familiare, insiste nella domanda di sospensione cautelare del provvedimento di demolizione in attesa di avere assegnato un alloggio di e.r.p. sulla base delle nuove condizioni determinate dallo stesso provvedimento impugnato.

Il Servizio Legale dopo aver esaminato congiuntamente con il Servizio Osservatorio Casa e il SUE gli atti sia del procedimento relativo alla domanda di assegnazione alloggio e.r.p. che del procedimento definito con l'Ordinanza di demolizione oggetto del ricorso, ha rilevato l'opportunità di un intervento correttivo in autotutela, prima della scadenza del termine intimato per la demolizione, in considerazione di talune criticità della vicenda e dell'alta probabilità di accoglimento della domanda cautelare di sospensiva.

Conseguentemente, con successivo provvedimento prot. gen. n. 27259 del 10 aprile 2013 il Direttore del Settore Governo del Territorio ha disposto la parziale revoca all'Ordinanza impugnata.

Ciò non di meno, essendosi il legale del ricorrente riservata ogni valutazione sull'eventuale rinuncia alla domanda di sospensiva, si ritiene urgente procedere al più presto alla costituzione in giudizio al fine di evitare il decorso di termini ed il consolidarsi di preclusioni processuali in danno al Comune, rinviando ad una valutazione congiunta con il SUE e l'Osservatorio Casa l'esame della opportunità e delle modalità della resistenza in giudizio.

Pertanto, si propone di autorizzare la costituzione nel giudizio promosso avanti il TAR Lombardia dal signor Habib Maher per l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza di demolizione di opere abusive in premessa, conferendo l'incarico di patrocinio legale in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti, e demandando a successive determinazioni dirigenziali l'incarico formale e, se necessaria, l'imputazione dell'impegno di spesa per le occorrenze del giudizio.

Sesto San Giovanni, 30 aprile 2013

IL FUNZIONARIO  
(Avv. Stefania Festucci)